



**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Tra

il Comune di Mondovì con sede in Mondovì (CN), C.so Statuto - 15 (C.F. 00248770042), in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Mondovì presso la sede del Comune (nel seguito Comune o anche Ente)

e

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Procuratore Speciale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

e congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di "mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa" (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce Ente strumentale degli Enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all'ambito di competenza – oggetto dell'attività consortile;
- sono Enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli Enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli Enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);
- l'art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- quanto alle finalità, in particolare:
 - l'art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera *a*) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera *e*) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera *f*) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del



software con codice a sorgente aperto; mentre alla lettera *h*) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;

- l'art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
- con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
 - l'art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
 - ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
 - l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: "I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi";
 - l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

OSSERVATO CHE

- il Comune è Ente consorziato del CSI e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house strumentale;
- tale controllo viene esercitato fra l'altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto – previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l'eventuale costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-Enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi;
- l'affidamento di attività in regime di in-house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice. Gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di



celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

DATO INOLTRE ATTO CHE

- i servizi oggetto della presente Convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- il Comune e il CSI in data 6 dicembre 2018 hanno sottoscritto la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi" valevole per il periodo 2019-2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato approvato il presente Atto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

1. Il Comune, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente *in-house* e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto del consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri con riferimento alle funzioni strumentali ivi previste.
2. Il Comune, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all'art. 8 dello Statuto del CSI, esercita il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. Il Comune riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che lo stesso persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per sé e per gli altri Enti consorziati; in particolare, il Comune riconosce al CSI il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scala, efficienza e efficacia operativa.
4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva la verifica di congruità di cui



all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 – il Comune si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi con altri Enti consorziati presso il CSI come definiti al successivo art. 2, per tutta la durata della presente convenzione.

5. Il Comune si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva nelle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli Enti consorziati.
6. Il Comune definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. Il Comune esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente il Comune nelle attività allo stesso destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
7. Il CSI si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e mettere in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi al fine di consentire al Comune l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E' facoltà del Comune far pervenire al CSI eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che il CSI eroga allo stesso.
8. Il Comune individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
9. Il Comune riconosce altresì il CSI - in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite - quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'attuazione del proprio Piano triennale per l'informatica, riservandosi, fin d'ora, di comunicare formalmente al Consorzio ulteriori direttive in deroga o in addenda alla presente Convenzione.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dal Comune al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente Convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici atti di affidamento, che interverranno in vigenza di Convenzione, definiti sulla base di quanto indicato nel documento di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione del Comune risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.



Art. 3 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con il Comune le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all'art. 69 CAD.

Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide con il Comune le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
4. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
5. Il Comune e CSI si attenteranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo del Comune, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
- ~~2. CSI sulla base del Comune propone ogni anno un documento denominato "Piano di attività" in un documento denominato "Programma di attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto.~~
- ~~3. CSI sulla base delle esigenze espresse dal Comune, predisporre ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei servizi". Tale documento costituisce elemento utile per il Comune al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.~~



5.4. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni del Comune.

6.5. Le esigenze del Comune sono definite nei seguenti documenti:

- **CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)**
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
- **OFFERTE**
Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati anche sotto il profilo temporale i servizi di sviluppo e servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le Offerte vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta del Comune.

7.6. Il Comune potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.

8.7. Qualora il Comune ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti alle CTE e/o alle Offerte, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione del Comune.

Art. 6 Modalità di offertazione e corrispettivi

1. Le modalità di offertazione e definizione dei corrispettivi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i corrispettivi, esposti per i servizi di cui alla presente Convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. L'affidamento formale delle attività da parte del Comune al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/Offerte e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.

Art. 7 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI, avverrà con periodicità trimestrale, salvo quanto diversamente disposto nei singoli affidamenti.
3. Le fatture verranno emesse da parte del CSI al Comune come segue:
 - per i servizi oggetto di CTE, con cadenza mensile posticipata;
 - per i servizi oggetto di Offerte, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.

Art. 8 Pagamento

1. Il Comune effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno



effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.

2. Il Comune si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili al Comune entro il termine di cui al precedente comma, saranno applicati interessi per ritardati pagamenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 Controlli sui servizi

1. Il Comune dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. Il Comune, sulla base degli esiti dei controlli potrà chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 14 della presente Convenzione.

Art. 10 Durata

1. La presente Convenzione è vincolante ~~dalla data di sottoscrizione e della sottoscrizione del~~ _____ sino al 31 dicembre 2028, ed è eventualmente rinnovabile o prorogabile.
- ~~1.2.~~ Non comportando un impegno economico diretto, il Comune può recedere dal presente atto in qualunque momento, previo invio di comunicazione formale, fermo restando gli impegni assunti con gli affidamenti discendenti per i quali si applica eventualmente quanto previsto al successivo comma 6 e 7.
- ~~2.3.~~ La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
- ~~3.4.~~ Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
- ~~4.5.~~ Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, il Comune si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi, al fine di mettere in condizione il CSI di non interrompere i servizi, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.
- ~~5.6.~~ In ogni caso il Comune si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.
- ~~6.7.~~ I servizi, singolarmente considerati o nel loro complesso, oggetto di affidamento potranno, in ogni caso, essere interrotti/disdetti secondo le modalità indicate nelle CTE/Offerte. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione.

Art. 11 Responsabilità del CSI

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a



Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (di seguito GDPR) tenendo anche conto di quanto contenuto nelle *clausole contrattuali tipo* tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.
2. Il Comune e il CSI assumono, rispettivamente, i ruoli di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati ai fini della presente Convenzione e nei limiti delle attività di trattamento riferite ai servizi indicati negli Allegati Tecnici e dettagliati nelle CTE e Offerte a cui si rinvia per la definizione puntuale di: contesto, durata, natura, finalità, tipi di dati personali o particolari gestiti, categorie di interessati e misure tecniche ed organizzative da implementare per garantire la protezione dei dati
3. Il CSI, avendo prestato garanzie sufficienti - per esperienza, capacità ed affidabilità - per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato, è tenuto, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione a:
 - attenersi alle disposizioni previste dal GDPR e dal Codice *Privacy* (*D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato ed integrato*) e ad operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. *Privacy by design & by default*), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia, ed in particolare il Provv. sulle funzioni degli Amministratore di Sistema laddove le attività oggetto dell'affidamento richiedano competenze riconducibili a tale figura professionale;
 - svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI. In tal caso, il CSI informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
 - informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;
 - adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate alla/e tipologia/e di trattamento e concordate formalmente con il Titolare (con il dettaglio contenuto per ogni trattamento nelle singole CTE e/o nelle Offerte), per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli



interessati. Le misure sono in ogni caso conformi alle indicazioni o best practices di riferimento (es le linee guida AGID circa le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, ecc).

- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;
- in virtù della qualità del CSI di ente strumentale per l’informatica della Pubblica Amministrazione e dell’autorizzazione generale del Titolare, ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione “Trasparenza” del sito internet del CSI, a cui sono affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il CSI informa il Titolare in merito, mediante comunicazione scritta o aggiornamento del sito, al fine di dare l’opportunità allo stesso di opporsi in conformità all’art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI rimane pienamente responsabile dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica;
- concedere l’accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l’attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, delle istruzioni ricevute, dei limiti delle responsabilità previste dall’art. 28 per i Responsabili del trattamento, coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:
 - il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
 - l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati nelle specifiche CTE e Offerte; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;
 - la redazione o l’aggiornamento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del



trattamento e delle informazioni a disposizione del CSI. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:

- una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI e può scegliere di condurre l'attività di verifica autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del CSI e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di verifica;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce ed informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;
- sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;
- al termine del trattamento, restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.

Art. 16 Impegno alla riservatezza

1. Le Parti reciprocamente si impegnano sotto la rispettiva esclusiva responsabilità a garantire la dovuta riservatezza con riferimento ad ogni informazione, latamente intesa, connessa all'esecuzione della presente Convenzione (a mero titolo esemplificativo, informazioni tecniche ed economiche, listini, quotazioni, etc.) e/o ad ogni atto ad essa conseguente, impegnandosi a trattarli nella misura e per il tempo strettamente necessari. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell'espletamento dell'attività di competenza di ciascuno - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell'interesse di una delle Parti, ciascuna si obbliga a:



- darne previa notizia all'altra;
- acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza.

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i..

Art. 18 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail spp@csi.it). Inoltre, il Comune si impegna - laddove richiesto - a contattare il Servizio Prevenzione e Protezione del CSI per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione

Codice campo modificato

Art. 19 Oneri fiscali e spese


1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 20 Modifiche

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Firmato digitalmente da: 

Comune di Mondovì

Firmato digitalmente da: 
Procuratore Speciale
CSI-Piemonte